

## REGOLAMENTO (CE) N. 495/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CEE) n. 3719/88, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che, secondo l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 313/97<sup>(4)</sup>, il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata dell'importo da restituire; che, per ragioni di proporzionalità, è opportuno prevedere, in taluni settori, l'estensione della validità dei titoli di esportazione a gruppi di prodotti all'uopo definiti; che al fine di evitare abusi, come la selezione sistematica dei prodotti con i più elevati tassi di restituzione, occorre istituire un sistema di riduzioni per poter cambiare il prodotto per il quale la restituzione è stata fissata in anticipo, quando il tasso effettivo della restituzione risulta inferiore al tasso del prodotto in parola;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87 indica che alcune disposizioni andrebbero chiarite e modificate; che per ragioni di chiarezza, l'articolo 11 dovrebbe essere sostituito;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/96 della Commissione<sup>(5)</sup> ha introdotto il codice a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni;

considerando che, al fine di agevolare i controlli doganali, è opportuno prevedere la possibilità di indicare nel titolo di esportazione i codici dei prodotti appartenenti al gruppo di prodotti di cui all'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/96<sup>(7)</sup>, devono essere modificati di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è così modificato:

1) All'articolo 2 bis, il testo esistente diventa paragrafo 1 e sono aggiunti i seguenti paragrafi 2 e 3:

+2. In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto corrispondente ad un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo, se i due prodotti appartengono

- a) alla stessa categoria, ai sensi dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(8)</sup>, o
- b) allo stesso gruppo di prodotti, a condizione che tali gruppi di prodotti siano stati all'uopo stabiliti secondo la procedura dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o agli omologhi articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

In tali casi si applicano le seguenti ulteriori condizioni:

- a) qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia pari o superiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, si applica quest'ultimo tasso;
- b) qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia inferiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, l'importo della restituzione da versare si ottiene applicando il tasso corrispondente al prodotto effettivo, diminuito, salvo in casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione per il prodotto indicato nella casella 16 del titolo e la restituzione per il prodotto effettivo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 51 del 21. 2. 1997, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 14.